

CONTRATTO
Con la presente scrittura privata tra

San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl società in house della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolo, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, di seguito denominata **Committente**

e

KINIZ, con sede in Villach – Leiningengasse 2, P. IVA 94077320276 rappresentata dal Legale rappresentante sig. Jacopo De Zorzi, di seguito denominato **Esecutore**

Premesso

- a) che la Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia è una società in house posseduta al 100% dalla Città metropolitana di Venezia;
- b) che alla Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia è affidato il compito da parte della Città metropolitana di Venezia di gestire e di valorizzare l'isola di San Servolo in Venezia, il Museo del Manicomio di San Servolo, il Museo di Torcello e Villa Widmann Rezzonico Foscarini a Mira (VE) di proprietà della Città metropolitana stessa;
- c) che in data 17 gennaio 2017 San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia ha chiesto tramite PEC a n. 4 operatori del settore di presentare la propria migliore offerta per espletare il servizio di supporto per piccola manutenzione da svolgersi presso l'isola di San Servolo;
- d) che l'offerta della ditta KINIZ inoltrata a San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia tramite PEC nelle modalità e nei tempi previsti è risultata essere quella più economica;
- e) che il Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Direttore Generale della Società San Servolo – Servizi Metropolitan di Venezia, sig. Fulvio Landillo;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2. Oggetto del servizio.

1. Il Committente affida all'Esecutore il servizio di supporto per piccola manutenzione da svolgersi presso l'isola di San Servolo con numero di CIG =Z551D09D06= come da richiesta di offerta nostro protocollo n. 11/17.
2. L'Esecutore è tenuto a cooperare attivamente con il Committente nella risoluzione di eventuali problemi tecnologici.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. A fronte dei servizi svolti per il Committente, l'Esecutore a seguito dell'offerta formulata al Committente, percepirà da San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia la somma di =4.500,00= euro oltre l'iva per la realizzazione del servizio di supporto per piccola manutenzione da svolgersi presso l'isola di San Servolo nel periodo 25 gennaio – 25 aprile 2017;
2. Tale corrispettivo verrà fatturato dall'Esecutore a tranches a seguito dello stato di avanzamento dei lavori e verrà liquidato entro =60= (sessanta) giorni dalla data fattura fine mese.
3. Ogni fattura emessa dall'Esecutore sarà saldata sempre previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che la prestazione sia stata effettuata correttamente, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e sempre previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
4. Ogni pagamento sarà effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge del 13 agosto 2010 n. 136 concernente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine l'Esecutore ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al servizio oggetto del presente Contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti correnti con relativa fotocopia dei loro documenti di identità in corso di validità.
5. Le fatture dell'Esecutore devono essere sempre redatte in modo chiaro e devono necessariamente contenere tutti gli elementi volti alla comprensione delle modalità di esecuzione del servizio.

Articolo 4. Cessione dei crediti.

1. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente Contratto sono efficaci e opponibili al Committente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Esecutore cedente e al soggetto cessionario entro quindici (15) giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 5. Costi a carico dell'Esecutore.

1. L'Esecutore si farà carico dei costi del materiale e del personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento del presente Contratto.
2. L'Esecutore si farà carico della fornitura e della manutenzione delle proprie attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio oggetto del Contratto.
3. Nel corrispettivo di cui all'art. 3 sono compresi i costi di gestione dell'attività ordinaria, ossia le spese di trasporto, telefoniche, fax ed internet.


KINIZ gmbh

Articolo 6. Continuità dell'esecuzione del servizio.

L'Esecutore è tenuto ad evitare qualsiasi interruzione del servizio assumendo su di sé i rischi di malattie e infortunio degli addetti ai servizi assegnati dal Committente assicurando in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio stesso.

Articolo 7. Durata del Contratto.

1. La durata del Contratto decorre dal 25 gennaio 2017 e scade il 25 aprile 2017.

Articolo 8. Penali.

1. L'Esecutore dovrà adempiere alle prestazioni specificate nel presente Contratto.
2. Tutte le inosservanze saranno sanzionate con l'applicazione di una penale di euro =100=.
3. Qualora il pagamento delle penali non avvenisse in modo regolare il Committente potrà avvalersi mediante rivalsa sull'importo delle fatture dell'Esecutore.
4. Il Committente si riserva in caso di applicazione di n. =3= (tre) penali di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'Esecutore a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte del Committente. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a =5= (cinque) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; decorso il suddetto termine il Committente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte dall'Esecutore, applicherà le penali o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune a tutela degli interessi del Committente.
6. La non applicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi all'Esecutore.

Articolo 9. Risoluzione del Contratto.

1. Il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza dell'Esecutore nelle seguenti ipotesi:
 - a) ove sia riscontrata quanto previsto nel precedente art. 8, comma 4;
 - b) ove sia riscontrata frode nell'esecuzione del servizio;
 - c) ove sia riscontrata manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
 - d) ove sia riscontrata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) ove sia accertata la sostituzione dell'Esecutore da parte di un soggetto terzo nella conduzione di tutto o parte del servizio affidato;
 - f) mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
 - g) in caso di cessione dell'Azienda, per cessione ramo d'attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Esecutore;
2. Nei casi su citati il Committente si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sulle fatture dell'Esecutore, fatta salva comunque la richiesta da parte del Committente di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. La decisione in merito la clausola risolutiva dovrà essere invocata con semplice provvedimento amministrativo dal Committente entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza della eventuale inadempienza e comunicata all'Esecutore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 10. Subappalto.

1. Il subappalto non è permesso.

Articolo 11. Cessione del Contratto.

1. E' vietato all'Esecutore la cessione anche parziale del presente Contratto.

Articolo 12. Oggetto delle attività di verifica di conformità.

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini qui stabiliti.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal Contratto.

Articolo 13. Controversie.

1. Le parti convengono di definire in via amichevole qualsiasi controversia. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 14. Trattamento dati personali.

Il Committente è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del Contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Articolo 15. Codice Etico.

La Società San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che l'Esecutore può visionare

KIN17
2
1mbtr

presso il sito internet della Società www.servisimetropolitani.ve.it nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti Generali - Regolamenti". In particolare con la firma del presente contratto l'Esecutore si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico citato. San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia in caso di violazione del Codice Etico da parte dell'Esecutore potrà applicare delle sanzioni contrattuali.

Articolo 16. Modifica contrattuale.

1. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.

Articolo 17. Tutela dell'ambiente.

1. L'Esecutore nell'espletamento di quanto qui previsto deve sempre disporre di procedure operative nonché di adeguati mezzi tecnici e tecnologici atti a prevenire ogni abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, urbani e speciali, sul suolo, nel suolo o in laguna.

2. L'Esecutore dichiara la sua completa conoscenza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e garantisce che i rifiuti generati dall'esecuzione dei servizi di cui al presente incarico, saranno gestiti in ottemperanza ai precetti di legge stabiliti da tale Decreto.

3. L'Esecutore dichiara altresì che:

a) i rifiuti, di qualsiasi genere e tipo, prodotti dall'esecuzione delle attività dell'Esecutore oggetto del presente incarico, saranno sistematicamente e diligentemente raccolti ed allontanati dal luogo di lavoro, secondo i criteri indicati dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per essere conferiti esclusivamente a destinatari autorizzati;

b) nell'adempimento degli obblighi di cui alla voce a) si riconosce come produttore effettivo dei rifiuti speciali e si dichiara adeguatamente organizzato per rispettare le seguenti prescrizioni:

- indicare, sul campo annotazioni di ogni formulario di conferimento rifiuti prodotti, l'esatta ragione sociale e codice fiscale della Società San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia srl, quale "Produttore giuridico";

- consegnare al Referente indicato dal Committente entro il medesimo giorno di conferimento dei rifiuti, fotocopia della prima copia del formulario;

- consegnare al Referente indicato dal Committente entro tre mesi dalla data di conferimento, fotocopia della quarta copia del formulario;

c) nell'adempimento degli obblighi di cui alla voce a) si riconosce come produttore effettivo dei rifiuti urbani che andranno diligentemente conferiti negli appositi cassonetti messi a disposizione dal Committente secondo le norme in vigore nel Comune di Venezia. Qualora l'Esecutore non conferisse diligentemente i rifiuti negli appositi cassonetti il Committente potrà applicare le penali previste.

4. Il Referente della Società San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia srl, potrà, in ogni momento, chiedere conto dei conferimenti di rifiuti speciali effettuati e l'Esecutore si impegna a fornire al Referente entro cinque giorni dalla sua eventuale richiesta, ogni documentazione attestante l'osservanza delle normative suddette.

5. Previa consultazione ed accordo con il Referente indicato dal Committente si potrà verificare l'opportunità di concedere la disponibilità di un'area in uso all'Esecutore da destinare a proprio "deposito temporaneo"; qualora, verificata l'opportunità e la disponibilità, si conceda l'uso di un'area a tale scopo, i rifiuti prodotti dovranno essere posizionati nel deposito temporaneo con i criteri, nei modi, nelle quantità e nei tempi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, successivamente, conferiti, trasportati e avviati a smaltimento. Il Referente della Società San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia srl potrà, in ogni momento, verificare o chiedere conto della regolare tenuta del deposito temporaneo.

6. In qualità di produttore effettivo dei rifiuti, l'Esecutore risponderà direttamente ed esclusivamente agli obblighi di legge correlati alle responsabilità di tale figura giuridica compreso l'uso del deposito temporaneo;

7. Le parti concordano che la mancata esibizione della documentazione degli oneri qui indicati comprovanti l'assolvimento da parte dell'Esecutore e dei suoi aventi causa agli obblighi previsti ex artt. 178, 183, 189, 190, 193 del D.lgs. 152/2006, comporta la sospensione dei pagamenti da parte del Committente oltre alle conseguenze già previste dalla Clausola Risolutiva del Contratto.

8. Ogni onere inerente la gestione e l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività oggetto del presente contratto si intende integralmente compensato nei corrispettivi convenuti.

Articolo 18. Clausola di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Committente e l'Esecutore fanno riferimento alle disposizioni del D. Lgs. Del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Il presente Contratto è composto da n. 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 23 gennaio 2017

Per **San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl**

San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl

Isola di San Servolo - 30100 Venezia

Tel. 041 2765001 - fax 041 2765402

C.F. e P.IVA 03544490273

Per KINIZ

KINIZ s.r.l.

Isola Nuova del Tronchetto, 14

30136 VENEZIA

P.IVA 04305290274